



**COMUNE DI LOCULI**  
(Provincia di Nuoro)

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Adottato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23.11.2013

## **CAPO I**

### **LA CONVOCAZIONE**

#### ART. 1 LA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, in luogo, data e ora indicati nell'avviso di convocazione.
2. La sede della convocazione del Consiglio Comunale è la sala consiliare.
3. Per particolari circostanze il Consiglio Comunale potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri sia del pubblico.
4. Se la prima convocazione non può aver luogo o non si raggiunge il quorum strutturale di 2/3 dei consiglieri assegnati la validità dell'adunanza è prevista una seconda convocazione a distanza di tempo, ed in questa seconda convocazione le deliberazioni sono valide se all'adunanza interviene un numero di quattro consiglieri più il Sindaco.
5. L'avviso per la seconda convocazione viene notificato solo per coloro che sono stati assenti alla prima.

#### ART. 2 LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ORDINARIA

1. La notifica dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno), deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale che ne controlla il rispetto delle modalità, personalmente per ciascun Consigliere comunale, al luogo da questi indicato. In caso di mancata designazione del luogo della notifica, essa dovrà essere effettuata alla residenza anagrafica del Consigliere.
2. La notifica deve pervenire al Consigliere comunale almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data di convocazione.
3. Per i consiglieri residenti fuori Comune, che non abbiano eletto il domicilio nel territorio del Comune ai sensi dell'art.43 del codice civile, la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale; per il rispetto del termine di cui al precedente comma, vale la data di spedizione del plico.
4. Eventuali mutamenti del luogo di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta operante dopo tre giorni dal suo deposito presso la Segreteria del Comune. La modificazione resta valida e operante fino all'indicazione di un nuovo recapito. Sono ammesse forme di convocazione con i moderni strumenti elettronici con avviso di ricevimento (e-mail, posta certificata, fax).
5. Le dichiarazioni di recapito delle notifiche sono conservate dal Segretario in apposita cartella libera consultazione del pubblico.

#### ART. 3 DEPOSITO DEI DOCUMENTI

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'Ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri comunali presso la Segreteria del Comune o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno 24 ore prima della seduta.
2. Il Consigliere comunale, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senza alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o la tutela della Privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

3. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio Comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constatare al Segretario comunale prima dell'apertura della seduta.

#### ART.4 CONVOCAZIONE IN SEDUTA STRAORDINARIA O D'URGENZA

1. Le sedute sono ordinarie o straordinarie; ordinarie sono quelle di approvazione dei bilanci preventivo o consuntivo.
2. In caso di necessità, da qualunque causa derivante nell'avviso di convocazione, il Sindaco può, anche senza motivazione, dichiarare la convocazione straordinaria. In tal caso i termini di cui ai precedenti articoli vengono ridotti a giorni due, naturali e consecutivi, per la notifica dell'avviso ed a 24 ore per il deposito degli atti.
3. L'urgenza della convocazione deve del pari essere dichiarata nell'avviso di cui al precedente comma ed in tal caso i termini sono ridotti a 24 ore libere.
4. Ove la convocazione avvenga ai sensi dei precedenti commi, ciascun Consigliere, in apertura di seduta, può chiedere giustificazione della straordinarietà e/o urgenza, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite in verbale.

#### ART.5 NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE VOTAZIONI

1. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei consiglieri in carica.
2. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.
3. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti.
4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del comma 1, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del 2° comma.
5. La dichiarazione di astensione è personale del singolo consigliere.
6. In assenza del Sindaco presiede il Consiglio Comunale il vicesindaco.
7. Qualora vi siano molteplici dimissioni da parte dei consiglieri, non viene meno in capo al Consiglio il dovere e l'obbligo di continuare ad espletare le proprie funzioni sino a quando siano presenti in Consiglio la metà più uno dei consiglieri assegnati.

#### ART.6 APERTURA DELLA SEDUTA

1. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
2. Ove sia trascorsa due ore da quella indicata come ora iniziale nell'avviso di convocazione, la seduta s'intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta dovrà essere convocata con le notifiche previste dai precedenti articoli 2 e 4, ma nell'avviso potrà essere omissivo l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta andata deserta.

3. Ognuno dei Consiglieri presenti nella sala comunale ha diritto di ottenere dal Segretario la dichiarazione del decorso termine di cui al precedente comma.
4. La tolleranza di un'ora è ammessa per la validità della seduta.

#### ART.7 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Al pubblico deve essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.
2. La seduta deve essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando siano trattati argomenti, iscritti o meno all'ordine del giorno, che interessano persone non appartenenti al Consiglio determinate o facilmente determinabili. Il segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale della osservanza di tale disposizione.

#### ART.8 LA DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. Nella prima seduta d'insediamento, Il Consiglio elegge cinque scrutatori, di cui due eletti dalla minoranza ai sensi del successivo articolo, incaricati del controllo dello svolgimento di tutte le votazioni alle quali lo stesso sia chiamato e alla verifica della conta dei voti espressi.
2. Il collegio degli scrutatori è formato da tre componenti, due tratti da quelli eletti dalla maggioranza e uno da quelli eletti dalla minoranza. L'ordine di partecipazione al collegio è dato dal numero di voti conseguito dai componenti.
3. In caso di assenza degli scrutatori eletti ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio deve reintegrare i mancanti per la seduta in corso.
4. Ove nella prima seduta non sia raggiunto l'accordo tra i gruppi rispettivamente della maggioranza e della minoranza per la designazione dei rispettivi scrutatori, la nuova elezione viene rinviata alla successiva convocazione del Consiglio, preceduta dalle formalità di cui all'art.16.
5. L'incarico dura per tutta la legislatura ed è assolutamente gratuito.

### **CAPO II**

#### **L'ORDINE DEL GIORNO**

#### ART.9 LA REDAZIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare deve essere notificato con l'avviso di convocazione di cui ai precedenti articoli 2 e 4.
2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene affissa negli esercizi pubblici e nelle bacheche del Comune e nel sito istituzionale del Comune.
3. Ove si tratti di temi che hanno già formato oggetto di precedenti delibere, deve esserne fatta menzione.
4. Nessuna delibera che comporti modifica o revoca di precedenti delibere sarà considerata valida se non contiene la menzione di quella modificata o ritirata e l'indicazione dei motivi della modifica o del ritiro.
5. Sono inseriti di diritto nell'ordine del giorno e ne viene imposta l'assoluta priorità della trattazione gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo consigliere in relazione all'applicazione degli articoli 59 (sospensione e decadenza) e 60 (ineleggibilità) del D.L.vo 267/2000.

## ART. 10 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dell'accoglimento di una mozione formulata da un consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine di trattazione non richiede alcuna motivazione.
2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di mozione di rinvio ad un'altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'ordine di convocazione.

## **CAPO III**

### **LA DISCUSSIONE**

#### ART.11 LA DIREZIONE

1. Il Sindaco che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data la precedenza agli interventi di chi si sia iscritto a parlare all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e nell'ordine d'iscrizione.
2. Il componente del Consiglio Comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione senza limitazione di tempo, senza essere interrotto da interventi di altri consiglieri.
3. Su mozione di un consigliere, il Sindaco può mettere ai voti la limitazione del tempo d'intervento dei consiglieri comunali. La limitazione vale soltanto per l'argomento al quale la mozione si riferisce. Il limite non può essere inferiore a 5 minuti.

#### ART.12 IL COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nell'esercizio della sua alta funzione, il Consigliere Comunale deve tenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.
2. È vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.
3. Ove questa disposizione non venga rispettata, il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo formale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con l'invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto d'intervento.
4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.
5. Ove la disposizione non venga rispettata il Sindaco dichiara chiusa la seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli articoli due e quattro.
6. Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che con il suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo il Sindaco deve trasmettere, entro 10 giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore regionale della Corte dei conti il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio Comunale per il risarcimento del danno erariale.

### ART.13 LA VERBALIZZAZIONE

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario della seduta, che vi procederà riassumendo gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.
2. Il Consigliere Comunale ha diritto di fare inserire nel verbale, oltre alla dichiarazione di voto di cui al successivo articolo, il suo intervento su specifico tema, dettandone il contenuto in caso di breve tratto e chiedendo che il relativo testo, da lui steso, sia testualmente inserito a verbale, quando il contenuto di esso sia di tale lunghezza da compromettere, a parere del Sindaco o mozione di qualche Consigliere Comunale, l'andamento della seduta.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, il testo dell'intervento da inserire in verbale può essere consegnato al Segretario della seduta anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento a cui esso si riferisce, a condizione che sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta.

### ART.14 LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

1. Prima della dichiarazione di chiusura della seduta ai sensi del successivo articolo 22 viene data lettura del verbale della seduta precedente.
2. Il Consigliere Comunale presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale di approvazione del verbale della seduta precedente brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, ferma l'intangibilità del verbale originario, munito di fede privilegiata, anche penalmente garantita.
3. L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto che quanto riferito corrisponde a quanto sostanzialmente accaduto nella seduta, escluso ogni effetto ricognitivo o confermativo del merito delle determinazioni assunte.

### ART.15 LA DICHIARAZIONE DI VOTO

1. I Capi dei Gruppi costituiti in Consiglio Comunale hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del Gruppo in una breve dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente, con eventuale prefissazione del tempo d'intervento ai sensi del precedente articolo 10.

### ART.16 L'AUDIZIONE DI ESPERTI

1. All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente articolo 2, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto.
2. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal Sindaco e dai consiglieri.

## **CAPO IV**

### **I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO**

### ART.17 I GRUPPI CONSILIARI

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione dei Gruppi Consiliari formati da almeno due componenti.
2. La dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario comunale nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.
3. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.
4. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al gruppo, viene consegnata al Segretario comunale in conformità al precedente secondo comma.
5. I Capigruppo dei Gruppi presenti in Consiglio possono designare un rappresentante rispettivamente della maggioranza e della minoranza, ove le stesse siano formate da più Gruppi Consiliari, per i casi in cui tale rappresentanza sia richiesta ai sensi dell'articolo successivo.
6. Le dichiarazioni di esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo al Segretario Comunale, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato. Il Consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad un altro Gruppo; in mancanza di dichiarazione esso confluisce di diritto nel Gruppo misto se né è possibile la formazione ai sensi del primo comma.
7. Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio di ogni variazione di composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della seduta stessa, prima di ogni altro adempimento.
8. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei Gruppi Consiliari, sono conservate dal Segretario Comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.
9. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune e concordando con la stessa sede e durata della riunione.

#### ART.18 LA RAPPRESENTANZA SEPARATA DELLA MAGGIORANZA E DELLA MINORANZA

1. Quando la legge, lo Statuto o il presente Regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti o organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, il Sindaco, almeno 20 giorni prima della seduta nella quale l'elezione deve aver luogo, invita i Rappresentanti delle due componenti nominate ai sensi del quinto comma del precedente articolo a procedere alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere.
2. Ove non siano preventivamente designati i rappresentanti delle Componenti di maggioranza, il Sindaco invia l'invito di cui al precedente comma ai Capogruppo dei Gruppi consiliari costituiti, invitandoli a riunirsi separatamente per effettuare le rispettive designazioni secondo il disposto del precedente comma.
3. Delle operazioni di designazione (invio dell'invito alla riunione e sua celebrazione), il Rappresentante delle due Componenti di cui al primo comma, o i Capigruppo nel caso di applicazione del secondo comma, redige il verbale, che, sottoscritto in originale dal Rappresentante, o dai Capigruppo riuniti, viene consegnato al Segretario comunale almeno tre giorni prima della seduta convocata per l'elezione dei Rappresentanti del Comune, per essere allegato al verbale della seduta consiliare.
4. Nella seduta del Consiglio in cui deve aver luogo l'elezione dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti o organi di cui al primo comma, il Segretario, appena dichiarata dal Sindaco aperta la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, dà lettura dei verbali di cui al precedente

comma e il Consiglio Comunale procede per alzata di mano alla presa d'atto e ratifica delle rispettive designazioni.

5. Nel caso in cui a seguito dell'invito del Sindaco di cui ai precedenti commi le Componenti di maggioranza o di minoranza non abbiano depositato nel termine di cui al primo comma il verbale di designazione dei rispettivi Rappresentanti, all'elezione dei Rappresentanti del Comune procede direttamente il Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo.

## **CAPO V**

### **GLI ISTITUTI DI CONTROLLO**

#### ART.19 LE COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può istituire Commissioni permanenti per la cura di particolari settori dell'attività comunale: la delibera costitutiva ne determina la composizione ed i compiti. Di esse possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio comunale. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.
2. Su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni d'indagine su particolari settori di attività dell'amministrazione. La delibera costitutiva ne determina la composizione ed i compiti. La partecipazione alla Commissione è gratuita.

#### ART.20 LE INTERROGAZIONI

1. Ogni consigliere comunale ha diritto ad ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi d'interesse comunale, sia di carattere generale sia specifico.
2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa può essere scritta o orale.
3. All'interrogazione scritta il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta od orale, senza ritardo o comunque entro la seduta del Consiglio immediatamente successiva.
4. L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio comunale e può riguardare altri temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla al più presto e comunque entro la prossima seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.

#### ART.21 LE INTERPELLANZE

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di proporre al Sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi, sia di carattere generale sia d'interesse specifico.
2. Il Sindaco è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite nel comma quattro del precedente articolo.

#### ART.22 LE MOZIONI

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta, che il Sindaco è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'assemblea anche per regolarne l'andamento e i lavori.

## **CAPO VI**

### **LA VOTAZIONE**

#### ART. 23 LA VOTAZIONE

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente art.14, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.
2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo che la votazione deve essere palese, salvo nei casi in cui per legge debba essere segreta.
3. La conta dei voti viene effettuata dal Segretario della seduta e verificata dagli scrutatori. In caso di dubbio sulla conta dei voti il Sindaco mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione nominale dei Consiglieri presenti.

#### ART.24 L'ASTENSIONE DEGLI INTERESSATI

1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o i suoi parenti o affini abbiano interesse tale da imporre per legge l'astensione.
2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'Assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione.
3. Di tutti tali adempimenti deve essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

#### ART.25 LA CONTESTAZIONE DELL'INTERESSE E LA MOZIONE DI ESCLUSIONE DALLA VOTAZIONE

1. Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interessenza di qualche Consigliere comunale al tema posto in discussione, enunciando i motivi del suo convincimento.
2. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la parola all'interessato.
3. In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiari l'astensione ai sensi del precedente articolo, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.
4. Si applica in tal caso la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 11. Il Sindaco è altresì tenuto a trasmettere senza indugio al Procuratore della Repubblica copia dell'intero verbale della seduta con copia del presente Regolamento.

## **CAPO VII**

### **LA CHIUSURA DELLA SEDUTA**

#### ART. 26 CHIUSURA DELLA SEDUTA

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venire meno del numero legale dei presenti stabilito dallo Statuto.
2. L'approvazione di una mozione di rinvio d'un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo deppennamento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.

## **CAPO VIII**

### **IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

#### ART. 27 DIRITTO DI ACCESSO

1. I Consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò al fine di permettere di valutare, con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.
2. Non occorre che venga esternata alcuna motivazione ed è garantita la gratuità del diritto di accesso.

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

#### ART. 28 ABROGAZIONE

1. E' abrogato il precedente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.11.2007.

#### ART. 29 ENTATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

## APPENDICE

1. Il Decreto Legislativo 138/2011 convertito con modifiche nella Legge 148/2011 all'art. 16 prevede che nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti il Consiglio Comunale è composto oltre che dal Sindaco da sei consiglieri.
2. Ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero degli Interni del 16/02/2012 la Giunta è composta solo dal Sindaco essendo un comune di fascia a) con popolazione fino a 1000 abitanti.
3. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco tra i consiglieri comunali anche se la popolazione è pari a mille abitanti per salvaguardare l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive stabilite dall'art. 53.
4. La norma (art. 2, comma 184 della Legge 191/2009, la legge finanziaria del 2010, come successivamente modificato dall'art. 2, comma 184 della L. 191/2009) prevede che da quella data in poi le Amministrazioni abbiano questa composizione.